

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
**(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

**OGGETTO:** L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007 - Integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n. U00097 del 9.4.2013 concernente “Approvazione, in attuazione del DCA n. U00038/2012, dell’elenco delle strutture che hanno completato la procedura prevista per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e socio sanitaria”. Approvazione di direttive per lo snellimento delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e socio sanitaria. Adozione delle “Liste di verifica da utilizzare in sede di sopralluogo per l’accertamento dei requisiti minimi autorizzativi” e dello schema di verbale di conformità.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*”, e successive modifiche e integrazioni;

**DATO ATTO** che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, Dott. Nicola Zingaretti, l’incarico di Commissario *ad acta* per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n.191 e successive modificazioni e integrazioni;

**DATO ATTO**, altresì, che con deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2011 (prot. n. ACG/23/SANIT/3103) il Dott. Giuseppe Antonino Spata è stato nominato Sub Commissario per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010;

**DATO ATTO** che con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 il Dott. Gianni Giorgi è stato nominato sub Commissario per l’attuazione del Piano di rientro dei disavanzi e di riqualificazione del SSR Laziale;

**CONSIDERATO** che con la medesima deliberazione è stato riformulato il mandato dei sub Commissari Dott. Gianni Giorgi e Dott. Giuseppe Antonino Spata e sono state definite le relative competenze;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23.10.92, n. 421*” e, in particolare, l’art. 8 ter.;

**VISTA** la legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente “*Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali.*” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente “*Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali)*” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale n. 9 del 24 Dicembre 2010 concernente “*Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)*”, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 2, comma 17;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00038 del 1/03/2012 concernente “*Modalità e termini per la presentazione alla Regione Lazio della domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi Legge Regionale n. 4/2003 e successive modifiche e integrazioni, in attuazione della Legge Regionale n. 9 del 24/12/2010, art. 2 comma 17*” e, in particolare, il punto 4 del decretato il quale stabilisce che:

*“4. l’ordine cronologico di ricevimento dell’istanza per via telematica, individuato dal momento di invio in automatico dal sistema SAASS dell’e-mail di notifica dell’avvenuta ricezione al termine della procedura di invio del questionario di autovalutazione, sarà pubblicato mediante decreto del Commissario ad Acta successivamente alla chiusura del Sistema SAASS e costituirà criterio per l’avvio dell’istruttoria finalizzata all’adozione degli atti amministrativi; la Regione Lazio si riserva la facoltà di adottare gli atti amministrativi propedeutici al rilascio del Certificato attestante l’autorizzazione all’esercizio anche prima della chiusura della piattaforma SAASS fissata al 31 maggio 2012, rispettando l’ordine cronologico come precedentemente definito, fatta salva la completezza e la regolarità dell’istanza;”;*

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00043 del 7/05/2012 concernente “*Integrazioni e modifiche al Decreto del Commissario ad Acta U00038 dell’1.3.2012.*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00147 del 6/08/2012 concernente “*L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007 – L.R. n. 9/2010, art. 2, c. 17. Integrazioni alle modalità ed ai termini per la presentazione alla Regione Lazio della domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, di cui ai Decreti del Commissario ad Acta n. U00038/2012 e n. U00043/2012*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00437 del 24.12.2012 concernente “*L.R. n. 9/2010, art. 2, c. 17. Integrazioni al decreto del Commissario ad Acta n. U00147/2012*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00097 del 9.4.2013 concernente “*Approvazione, in attuazione del DCA n. U00038/2012, dell’elenco delle strutture che hanno completato la procedura prevista per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e socio sanitaria*”;

**CONSIDERATO** che la società LAIT S.p.a., che gestisce la piattaforma SAASS, ha comunicato che gli elenchi delle strutture che hanno completato la procedura informatica prevista per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e socio sanitaria, approvati con Decreto del Commissario ad Acta n. U00097 del 9.4.2013, sono incompleti in quanto per motivi tecnici, al momento dell’abilitazione di alcune strutture nella piattaforma SAASS si è verificato un errore di classificazione che non ha consentito al sistema il necessario riconoscimento;

**CONSIDERATO** che dall’avvio della procedura prevista dal DCA n. U00038/2012 ad oggi sono state rilevate una serie di criticità connesse all’attuazione delle disposizioni che disciplinano il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e socio sanitaria;

**RAVVISATA** l'esigenza di fornire direttive in merito all'attuazione delle disposizioni che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio sanitaria per favorire lo snellimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi in corso;

**ATTESA**, inoltre, la necessità di definire tempistiche e procedure per la verifica dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio sanitaria, in analogia a quanto già disposto con il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23.3.2011 adottando uno strumento che sia di riferimento per le Aziende Unità Sanitarie Locali al fine di uniformarne i comportamenti;

**RITENUTO**, pertanto, di dover integrare il predetto Decreto del Commissario ad Acta n. U00097 del 9.4.2013:

- a) con l'elenco delle strutture che non sono state inizialmente riconosciute dal sistema, di cui all'allegato "1";
- b) con il documento "Direttive per lo snellimento delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio sanitaria", nel quale sono contenute le disposizioni e i chiarimenti in merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio sanitaria, allegato "2";
- c) con l'adozione delle "Liste di verifica da utilizzare in sede di sopralluogo per l'accertamento dei requisiti minimi autorizzativi", di cui all'allegato sub A del DCA n. U0013/2011, anche per la verifica dei requisiti richiesti per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio sanitaria e/o per nuove istanze;

## **DECRETA**

per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

1. Di integrare il Decreto del Commissario ad Acta n. U00097 del 9.4.2013 con l'elenco delle strutture indicate nell'allegato "1", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'inserimento delle strutture nell'elenco sopra indicato rappresenta la condizione preliminare per l'avvio del procedimento amministrativo di sola conferma dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio sanitaria e non precostituisce titolo all'automatica conferma dell'autorizzazione stessa da parte della Regione Lazio.

L'inclusione della struttura nel presente atto ricognitivo non fa sorgere, di per se, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento.

2. Di approvare le direttive per lo snellimento delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio sanitaria contenute nell'allegato "2", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.


3. di adottare le "Liste di verifica da utilizzare in sede di sopralluogo per l'accertamento dei requisiti minimi autorizzativi", di cui all'allegato sub A del DCA n. U0013/2011, e il relativo schema di verbale di conformità che le AUSL dovranno redigere per la verifica dei requisiti richiesti per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio sanitaria, per le parti non in contrasto con la relativa normativa.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito istituzionale della Regione Lazio: [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) e ne sarà data ampia diffusione attraverso gli Ordini Professionali e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel territorio regionale.

Nicola Zingaretti



P. IVA	RICHIESTA	RIF. NORMATIVO	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	CAP	CITTA'	TIPOLOGIA ELEMENTO	AUSL
06935471000	F6-conferma autorizzazione	preced. al R.R. n. 2/2007	DAMALUMA VIGNOLA MEDICA	Viale del Vignola, 70	00196	ROMA	Presidio multifunzione	RM/A
01275451001	F6-conferma autorizzazione	preced. al R.R. n. 2/2007	Studio Radiologico Giaccari srl	Piazza della Balduina, 5	00136	ROMA	Presidio ambulatoriale	RM/E
01321971002	F6-conferma autorizzazione	preced. al R.R. n. 2/2007	ITALMEDICA S.A.S.	via Treviso, 16	00161	ROMA	Presidio ambulatoriale	RM/A
02267040604	F6-conferma autorizzazione	preced. al R.R. n. 2/2007	FISIO G di GIORGI ANNA	via Privito 3	03019	SUPINO (FR)	Presidio ambulatoriale	FR
01374711008	F6-conferma autorizzazione	preced. al R.R. n. 2/2007	Physismedica s.r.l.	Via Alberto Ascari 283	00142	ROMA	Presidio ambulatoriale	RM/C
01869720563	F6-conferma autorizzazione	preced. al R.R. n. 2/2007	SANTA MARIA DE MATTIAS S.R.L.	VIA PRINCIPE UMBERTO, 12	01028	ORTE (VT)	Struttura residenziale psichiatrica	VT
07277441007	F6-conferma autorizzazione	preced. al R.R. n. 2/2007	Free Residence Srl - Villa Delia	Via Oberdan n. 25	00040	MONTECOMPATRI (RM)	Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.)	RM/H

**DIRETTIVE PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO  
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SANITARIA E SOCIO  
SANITARIA (L.R. 4/2003 – R.R. 2/2007 – DCA 38/2012)**

Premesso che:

- dall'avvio delle procedure previste dal DCA n. U00038/2012 ad oggi sono state rilevate una serie di criticità relative all'attuazione delle disposizioni che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio sanitaria;
- scopo della piattaforma SAASS è quello di rendere più funzionale e razionale la gestione delle istanze per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio sanitaria, di cui alla L.R. 4/2003 e al R.R. 2/2007, con particolare riguardo a quelle soggette alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 17, della Legge Regionale n. 9 del 24/12/2010 e al DCA n. U00038/2012 e ai provvedimenti conseguenti;
- la piattaforma rappresenta lo strumento per rendere l'azione amministrativa più efficace ed efficiente; è stata posta in essere per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi e avviare un processo di dematerializzazione dei documenti da produrre ed è stata realizzata, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento e dai provvedimenti che ne sono scaturiti, mediante la definizione di procedure che consentono di snellire e ottimizzare la verifica documentale quali attività propedeutiche all'eventuale rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio sanitaria;
- le disposizioni contenute nel presente provvedimento si riferiscono esclusivamente alla procedura di conferma dell'autorizzazione disposta dall'art. 2, comma 17, della Legge Regionale n. 9 del 24/12/2010 e attuata dal DCA n. U00038/2012 e dai provvedimenti conseguenti;

Al fine di dare soluzione alle problematiche evidenziate si provvede come di seguito indicato:

1. **Soggetti che hanno erroneamente inserito la struttura nella piattaforma SAASS in una classificazione diversa da quella di effettiva appartenenza (es.: strutture registrate come operanti prima dell'entrata in vigore del R.R. 2/2007 invece di strutture operanti ai sensi dell'art. 8, comma 2 bis del R.R. 2/2007);**
2. **Soggetti che hanno erroneamente inserito la struttura nella piattaforma SAASS in una tipologia diversa da quella di effettiva appartenenza (presidio ambulatoriale invece di studio medico e viceversa);**
3. **Soggetti che hanno inserito la struttura nella piattaforma SAASS nella classificazione "Precedenti al Regolamento Regionale n. 2/2007" ma:**
  - a) **hanno presentato istanza (nuova apertura) per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio sanitaria dopo il 10.2.2007;**
  - b) **pur in possesso dei requisiti richiesti in quanto soggetti operanti prima del 10.2.2007, hanno prodotto istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio dopo il 2.7.2007 (ovvero, oltre i termini di scadenza previsti dalla nota circolare prot. n. 37627/4V/03 del 2 aprile 2007).**



In presenza dei casi sopra citati, accertati in sede di verifica della documentazione inserita nella piattaforma SAASS, e fermo restando l'assenza di ulteriori motivi ostativi allo svolgimento del procedimento amministrativo, si dispone che:

- per i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), l'attribuzione alla struttura della corretta classificazione sarà effettuata dall'amministrazione regionale attraverso la società LAIT S.p.a., al fine di consentire l'esame della documentazione prodotta e la verifica del possesso di tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti secondo la normativa di riferimento;
- per i casi di cui al precedente punto 3), la domanda presentata in data successiva al 10.2.2007 e 2.7.2007 sarà considerata come istanza per nuova apertura e la stessa sarà correttamente classificata dall'amministrazione regionale attraverso la società LAIT S.p.a., al fine di consentire l'esame della documentazione prodotta e la verifica del possesso di tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa di riferimento. Sono esclusi i presidi ambulatoriali (ovvero, le strutture di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della L.R. 4/2003) in quanto strutture per le quali era obbligatorio il possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della previgente normativa la cui mancata o tardiva presentazione dell'istanza di conferma entro la data del 2.7.2007 comporta la decadenza del titolo.

**4) soggetti che hanno omesso di comunicare, ai sensi dell'art. 8, comma 2 bis, del R.R. n. 2/2007, l'inizio dell'attività per il decorso dei 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda da parte della Regione**

Il comma 1 bis dell'art. 5 della L.R. n. 4/2003 e il comma 2 bis dell'art. 8 del R.R. 2/2007 dispongono che le strutture che svolgono *"attività di assistenza domiciliare, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche"*, per poter intraprendere provvisoriamente l'attività devono inviare alla Regione la documentazione indicata al comma 2 dell'art. 8 del regolamento e la comunicazione dell'inizio dell'attività, quest'ultima decorsi quarantacinque giorni dalla data di ricezione da parte della direzione regionale competente della documentazione sopra richiamata.

Nel caso di mancato invio della predetta comunicazione di inizio attività, stante l'assenza di specifiche disposizioni in merito, si dispone che detta omissione non costituisce motivo ostativo all'adozione del provvedimento di concessione dell'autorizzazione all'esercizio. Ne consegue che, essendo l'avvio dell'attività comunque attestata alla data di inserimento della documentazione richiesta nella piattaforma SAASS (17.5.2012) per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, l'amministrazione è autorizzata ad avviare il procedimento anche in carenza della predetta comunicazione, ferma restando la verifica del possesso di tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa di riferimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

**5) soggetti che hanno omesso di comunicare la modificazione della compagine sociale e le alienazioni a qualsiasi titolo di parte delle quote o delle azioni, il trasferimento della totalità delle quote o delle azioni ad altro soggetto qualora lo stesso non sia propedeutico ad un atto di fusione, ai sensi del comma 4, dell'articolo 14, del R.R. n. 2/2007.**

Il comma 4 dell'articolo 14 del R.R. 2/2007 disciplina i casi non rientranti nella cessione dell'autorizzazione all'esercizio che sono soggetti a mera comunicazione alla direzione regionale competente e, in particolare, quelli concernenti la modificazione della compagine sociale e le alienazioni a qualsiasi titolo di parte delle quote o delle azioni, il trasferimento della totalità delle quote o delle azioni ad altro soggetto qualora lo stesso non sia propedeutico ad un atto di fusione.



Nel caso di mancato invio della predetta comunicazione, stante l'assenza di specifiche disposizioni in merito, si dispone che detta omissione non costituisce motivo ostativo all'adozione del provvedimento di concessione dell'autorizzazione all'esercizio. Pertanto, tenuto conto che nel caso in esame non interviene la modifica del titolo autorizzatorio, l'amministrazione è autorizzata ad avviare il procedimento anche in carenza della predetta comunicazione, ferma restando la verifica del possesso di tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa di riferimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e l'invio alla Regione di tutti gli atti attestanti le avvenute modifiche.

- 6) soggetti già operanti che hanno omesso di richiedere la modifica del titolo autorizzatorio per cessione dell'autorizzazione (all'art. 13 del R.R. n. 2/2007), trasformazione della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale, sostituzione del rappresentante legale e del Direttore sanitario (art. 14 del R.R. n. 2/2007).**

Gli articoli 13 e 14, comma 1, del R.R. 2/2007 disciplinano rispettivamente la cessione dell'autorizzazione all'esercizio e le trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale, le sostituzioni del rappresentante legale e del Direttore sanitario, che comportano la voltura o la modificazione del provvedimento autorizzatorio, previa specifica istanza da inoltrarsi alla Regione.

Nel caso di omessa richiesta di modifica/voltura del titolo autorizzatorio per cessione dell'autorizzazione (all'art. 13 del R.R. n. 2/2007), l'articolo 9, comma 3, lett. d), della L.R. 4/2003 dispone che, in mancanza dell'assenso regionale, il procedimento amministrativo si concluda con l'adozione di un provvedimento di decadenza con la conseguente cessazione dell'attività.

Nei casi di omessa richiesta di modifica del titolo autorizzatorio per trasformazione e sostituzione (art. 14, comma 1, del R.R. 2/2007), stante l'assenza di specifiche disposizioni in merito, si dispone che detta omissione non costituisce motivo ostativo all'adozione del provvedimento di concessione dell'autorizzazione all'esercizio. Pertanto, stante quanto disposto dagli artt. 7, comma 4, e 11 della L.R. 4/2003 e dall'art. 11 del R.R. 2/2007, l'amministrazione è autorizzata ad avviare il procedimento anche in carenza delle predette istanze di trasformazione e sostituzione, ferma restando la verifica del possesso di tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa di riferimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e l'invio alla Regione di tutti gli atti attestanti le avvenute modifiche.

- 7) soggetti che hanno regolarmente effettuato la registrazione nella piattaforma SAASS per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e successivamente hanno inoltrato anche istanza di ampliamento (art. 2, comma 1, lett. a), R.R. 2/2007), trasformazione (art. 2, comma 1, lett. b), R.R. 2/2007), trasferimento (art. 2, comma 1, lett. c), R.R. 2/2007), cessione dell'autorizzazione (art. 13, R.R. 2/2007), o trasformazione della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio (art. 14, R.R. 2/2007) o istanza di autorizzazione all'esercizio per altra/e struttura/e.**

Il Decreto del Commissario ad Acta n. U00038 del 1° marzo 2012 stabilisce al punto 4 del dispositivo l'obbligo per l'amministrazione di seguire, per l'avvio dell'istruttoria delle pratiche, l'ordine cronologico di ricevimento dell'istanza per via telematica determinando così l'impossibilità di poter concludere anche i procedimenti connessi e conseguenti.

Si dispone, pertanto, in deroga a quanto stabilito al punto 4 del dispositivo del DCA n. U00038/2012, che:

- 1) in presenza di istanze di ampliamento (art. 2, comma 1, lett. a), R.R. 2/2007), trasformazione (art. 2, comma 1, lett. b), R.R. 2/2007), trasferimento (art. 2, comma 1, lett. c), R.R. 2/2007), cessione





dell'autorizzazione (art. 13, R.R. 2/2007), o trasformazione della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale, inviate in forma cartacea dai soggetti già inseriti in piattaforma SAASS, le stesse sono istruite congiuntamente a quelle di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e il relativo procedimento è avviato indipendentemente dall'ordine cronologico di inserimento nella piattaforma;

2) in presenza di più strutture facenti capo alla medesima persona fisica o giuridica, inserite nella piattaforma SAASS in posizioni diverse, le relative pratiche sono istruite congiuntamente alla prima esaminata e il relativo procedimento è avviato indipendentemente dall'ordine cronologico di inserimento nella piattaforma.

**8) più soggetti che a seguito della registrazione nella piattaforma SAASS risultano operanti all'interno della medesima unità immobiliare.**

Il comma 4, dell'articolo 13, del R.R. 2/2007 dispone che "In ogni caso è vietata la gestione di una struttura o di suddivisioni della stessa da parte di soggetti distinti."

Pertanto, in presenza di distinti soggetti che operano nella medesima struttura (unità immobiliare come risultante al catasto edilizio urbano), ognuno dei quali ha effettuato in tempi diversi la conferma dell'autorizzazione mediante la procedura definita dalla piattaforma SAASS, si dispone, in deroga a quanto stabilito al punto 4 del dispositivo del DCA n. U00038/2012, che le relative pratiche sono istruite congiuntamente, indipendentemente dall'ordine cronologico di inserimento nella piattaforma, al fine di procedere alla verifica degli eventuali motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, comma 4, del R.R. n. 2/2007 e dalle altre norme che disciplinano la materia.